

Assoggettabilità INPS contributi Edilcassa

Con decreto legge n. 82, pubblicato dalla G.U. del 24/4/90, art. 3 commi 6, 7 e 8, si è disposto che a partire dal periodo di paga relativo ad Aprile 1990, l'imponibile dei lavoratori edili da assoggettare a ritenute previdenziali, deve essere aumentato di una percentuale pari al 15% da calcolarsi sui contributi che devono essere versati mensilmente alla Edilcassa.

A tal fine vanno compresi i contributi relativi a Edilcassa, Anzianità professionale edile, Scuola edile e F/do diritto allo studio, restando di conseguenza esclusi i contributi relativi a Quote Nazionali e territoriali di adesione contrattuale (Q.N.A.C. e Q.P.A.C.).

Conseguentemente le percentuali contributive, a partire dal 1/1/2002, che contribuiranno ad aumentare l'imponibile INPS dovranno essere rilevate dalla seguente tabella:

Aliquote contributive	% Carico impresa	% Carico lavoratori
CAGLIARI	6,02	0,330
SASSARI	5,04	0,270
NUORO	5,78	0,330
ORISTANO	5,68	0,270

Il calcolo dell'imponibile contributivo I.N.P.S., che dovrà essere sommato a quello inerente la retribuzione lorda imponibile, scaturirà dalla seguente operazione che a titolo di esempio verrà simulata sulla provincia di Cagliari:

Carico impresa

(Ore lavorate) X (Importo orario relativo a paga base + indennità territoriale di settore + indennità di contingenza + terzo elemento) X 6,02% X 15%.

Carico lavoratore

(Ore lavorate) X (Importo orario relativo a paga base + indennità territoriale di settore + indennità di contingenza + terzo elemento) X 0,33% X 15%.